



DIVISIONE II

Servizio Trattamenti economici al personale

Ufficio Stipendi

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.unitus.it

Prot. n. 9624

Viterbo, 04-08-2020

Al Personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato

Oggetto: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. D.L. 5 febbraio 2020, n.3, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 Aprile 2020, n.21.

Il D.L. n. 3/2020, convertito nella Legge n. 21/2020, modifica il sistema di tassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato per ridurne il carico fiscale. Il provvedimento abroga con decorrenza 1° luglio 2020 il comma 1-bis dell'art. 13 del T.U.I.R., con il quale negli ultimi anni era stato introdotto il credito bonus Irpef (cd. Bonus Renzi).

Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, il D.L. n. 3/2020 lascia invariato il sistema delle detrazioni d'imposta previste dal T.U.I.R., (con la sola eccezione dell'abrogazione del credito bonus Irpef) e introduce due nuove detrazioni riservate ai titolari di:

- **Redditi di lavoro dipendente** con esclusione di pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati.
- **Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (articolo 50, del Tuir) ad esempio, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b)), i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c)), o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis)).



- 1) La prima detrazione, **introdotta in sostituzione dell'abrogato credito bonus Irpef** ne ricalca sostanzialmente le regole principali, prevedendo il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, **che non concorre alla formazione del reddito**, e che quindi costituisce un importo netto, pari a 100 euro mensili (rapportati al numero dei giorni), nel caso di redditi non superiori a 28.000. Nella tabella seguente una descrizione sintetica:

Reddito complessivo annuo	Trattamento Integrativo	Periodo
Fino a 28.000,00	600	01/06/2020-31/12/2020
Fino a 28.000,00	1.200	01/01/2021-31/12/2021

Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l'imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Tuir.

- 2) La seconda detrazione, **a carattere temporaneo**, costituisce invece una nuova ed ulteriore detrazione d'imposta spettante, nel caso di redditi **oltre i 28.000,00 e fino a 40.000,00 euro**, in due distinte misure. Nella tabella seguente una descrizione sintetica

Reddito complessivo annuo	Trattamento Integrativo € (formula)	Periodo
Oltre 28.000,00 e fino a 35.000,00	$480,00 + [120,00 \times (35.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 7.000,00]$	01/06/2020-31/12/2020
Oltre 35.000,00 e fino a 40.000,00	$480,00 \times [(40.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 5.000,00]$	01/06/2020-31/12/2020

Nel caso previsto alla lettera a), a seconda del reddito complessivo, l'importo di 480,00 euro annui è aumentato di una somma variabile, ottenuta con la formula indicata nella tabella.

Nel caso previsto nella lettera b), invece, per determinare l'importo della detrazione effettivamente spettante, si dovrà risolvere il rapporto matematico indicato nella formula e moltiplicare il risultato ottenuto ("rapporto di detrazione") per l'importo fisso di 480 euro

Tutti gli importi di cui sopra sono rapportati al periodo di lavoro e spettano per le prestazioni rese a decorrere dal 1 luglio 2020.



L'Ateneo, in qualità di sostituto di imposta riconoscerà automaticamente il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal mese di luglio 2020 e verificherà in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Nel caso in cui l'importo da recuperare superi la somma di 60 euro, il recupero sarà effettuato in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione del mese di febbraio. Questo nuovo meccanismo di conguaglio non si applica, invece, al credito bonus Irpef per lavoro dipendente e assimilato in vigore fino al 30 giugno 2020, che, qualora si riveli non spettante, va trattenuto in un'unica soluzione in sede di conguaglio.

Il calcolo verrà eseguito prendendo in considerazione il reddito stimato automaticamente dalla procedura Cineca-C.S.A. (Carriere e Stipendi di Ateneo): tale dato è consultabile in busta paga nella sezione "Dettaglio Trattenute" in corrispondenza della voce "Detrazioni art.13 c.1 T.U.I.R. (Reddito stimato annuo:.....).

In relazione alle nuove detrazioni sopra descritte ai punti 1) - introdotta in sostituzione dell'abrogato credito bonus Irpef per redditi fino a 28.000 euro, e 2) - ulteriore detrazione d'imposta **a carattere temporaneo** spettante nel caso di redditi oltre i 28.000,00 e fino a 40.000,00 euro, il dipendente provvisoriamente rientrante tra i beneficiari, qualora preveda che il reddito personale complessivo finale per l'anno 2020, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, possa risultare superiore a quello stimato riportato in busta paga, per esempio perché percettore di altri redditi non erogati con la procedura Cineca-C.S.A., o erogati da terzi (ad esempio affitti), potrà trasmettere apposita comunicazione all'indirizzo stipendi@unitus.it utilizzando gli allegati moduli disponibili sul sito web.

Sono stati predisposti due distinti moduli per richiedere alternativamente, **in relazione alle nuove detrazioni sopra descritte ai punti 1) e 2):**

- la riparametrazione delle detrazioni da applicare, nel caso in cui il reddito complessivo previsto dal dipendente per l'anno 2020 sia superiore a quello stimato nel cedolino stipendiale e rientri comunque all'interno delle fasce sopra indicate (28.000-40.000 euro);
- la non applicazione delle detrazioni, nel caso in cui il reddito complessivo previsto dal dipendente per l'anno 2020 sia superiore all'importo di € 40.000 sopra indicato.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

I moduli possono essere utilizzati anche per comunicare successivi aggiornamenti del reddito complessivo previsto nel corso dell'anno. A partire dal mese di agosto 2020 il nuovo sistema di detrazioni sarà messo progressivamente a regime.

Si invitano i Responsabili delle strutture a diffondere la presente nota al personale dipendente che sia sprovvisto di casella di posta elettronica.

Riservandosi di fornire eventuali comunicazioni integrative, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca Cerracchio